

# **SIMETO AMBIENTE S.PA.**

## **A.T.O. Catania 3**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, vista la disposizione posta dall'art. 21, lettera *d*), dello Statuto Sociale ed allo scopo di regolamentare l'acquisizione di servizi, beni e lavori utili al conseguimento delle finalità sociali :

Vista la L. n° 142/1990, art.22, e succ.ve mod.ni,

Vista la L.R. n° 48/1991 e succ.ve mod.ni;

Vista la L.R. n° 20/1991 e succ.ve mod.ni;

Visto il D.P.R. 384/1991;

Visto il D.P.R. n° 358/1992 e succ.ve mod.ni;

Visto il D.P.R. n° 573/1994 e succ.ve mod.ni:

Vista la L. n° 109/94 e succ.ve mod.ni;

Visto il D.l.vo n° 157/95 e succ.ve mod.ni;

Vista la L. R. n° 7/2002;

Vista la L. 289/2002;

Visto l'art. 21, lett. *d*), dello Statuto Sociale;

delibera ed approva, all'unanimità, il seguente

## **REGOLAMENTO DEI CONTRATTI**

### **TITOLO PRIMO**

#### **APPALTO DI SERVIZI**

Sono disciplinati dalle norme poste dal D.L.vo 157/1995 e succ.ve mod.ni ed int.ni.

1. Gli appalti di servizi superiori al controvalore in €uro 50'000,00 iva esc. possono essere affidati mediante procedure aperte o ristrette con le modalità previste dalla normativa di recepimento della normativa comunitaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 27/12/2002 n°289 (\*);
2. Gli appalti di servizi di importo inferiore a € 50'000,00 e sino ad € 25'000,00 possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - 1) Che vengano invitate almeno dieci ditte;

- 2) Che il prezzo corrispettivo posto a base dell'offerta di ribasso coincida, ove da esse previsto nella rispettiva categoria merceologica, con quello previsto dalle convenzioni-quadro definite dalla CONSIP spa ai sensi dell'art. 24, comma 2°, della L. 289/2002 (\*);
3. Gli appalti di servizi di importo inferiore a € 25'000,00 iva esc. possono essere affidati mediante ricorso a trattativa privata senza gara formale invitando almeno cinque ditte ;
4. L'affidamento di servizi esclusi dall'applicazione della normativa citata, in particolare di quelli previsti dall'Allegato 1 al D.L.vo 157/1995 (\*\*), può avvenire nelle forme della licitazione privata con invito ad almeno cinque ditte;
5. L'acquisizione di servizi in economia può essere effettuata per un importo singolo sino a € 50'000,00 iva esc., nei limiti di cui al D.P.R. n° 384/2001, nei seguenti casi:
  - a) Ove vi sia motivata esigenza di acquisire celermente il servizio in base ad oggettivi elementi di opportunità e di urgenza;
  - b) Ove per la specificità e territorialità del servizio richiesto risulti evidente la efficienza e congruità della scelta operata;

Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni alla Presidenza del C.d.A. ed alla Presidenza del Collegio Sindacale.

## TITOLO SECONDO

### **APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI**

La fornitura di beni viene disciplinata dal D.L.vo 24/7/1992 n° 358 e succ.ve mod.ni ed int.ni.

- 1) I contratti di fornitura di importo superiore a € 50'000,00 iva esc. sono regolati mediante esperimento di procedure aperte o ristrette con le modalità previste dal D.L.vo 358/92;
- 2) Per l'acquisizione di beni sino ad un importo complessivo di € 50'000,00 iva esc. per esercizio finanziario può provvedersi in regime di spese in economia con le procedure poste dal D.L.vo 20/8/2001 n° 384 nei seguenti casi:
  - a) Acquisti di cancelleria;
  - b) Acquisti di beni strumentali alle attività amministrative;
  - c) Acquisti di mobili ed arredi;
  - d) Acquisti manutentivi o sostitutivi di beni posti all'interno dei locali sociali;
  - e) Locazioni intra-annuali di immobili;
  - f) Leasing mobiliari;
  - g) Pubblicazioni ed abbonamenti, anche telematici, per riviste giuridiche e tecniche conferenti ai fini istituzionali;

nei limiti di cui all'art. 31, comma 4, della L.R. n°7/2002 (\*\*\*)).

In tutte le ipotesi in cui si proceda con trattativa privata per importi superiori a €50'000,00 iva esc., sia per acquisizione di beni e/o di servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 24, comma 5, della L. 27/12/2002 n° 289 (\*).

### TITOLO TERZO

#### **CONSULENZE AD ALTA PROFESSIONALITA'**

Per ragioni adeguatamente motivate, previa acquisizione dei curricula professionali che ne attestino l'elevato grado di competenza e previa indicazione delle risorse finanziarie per dare copertura alla spesa, è consentita la nomina dei seguenti consulenti:

- 1) Uno per il Presidente del C.d.A. da Egli indicato *intuitu personae*;

- 2) Uno per l'Amministratore delegato e da Egli indicato *intuitu personae*;
- 3) Due per il Consiglio di Amministrazione da indicarsi a seguito di deliberazione;

Il singolo incarico non può avere durata superiore ad un anno finanziario e non può comportare una spesa superiore a € 25'000,00 iva ed accessori di legge esclusi. I rapporti con il professionista incaricato vengono regolati da apposito disciplinare. Il singolo incarico può, per esigenze adeguatamente motivate, essere rinnovato dandosene comunicazione, per conoscenza, al Collegio dei Sindaci ed al Consiglio di Amministrazione.

Il conferimento dell'incarico di consulente avviene secondo il riparto delle competenze stabilito dallo Statuto Societario.

#### TITOLO QUARTO

##### **APPALTI NEI SETTORI ESCLUSI**

Trova applicazione il disposto di cui all'art. 33 della L.r. n°7 del 02/8/2002 (\*\*\*\*).

#### TITOLO QUINTO

##### **APPALTO DI LAVORI**

Trova applicazione la L. 11/02/1994 n° 109 nel testo introdotto e modificato dalla L.r. 02/8/2002 n°7.

Approvato all'unanimità come da verbale del C.d.A.

# **SIMETO AMBIENTE S.PA.**

## **A.T.O. Catania 3**

### *Regolamento dei Contratti*

ALLEGATO 1 (\*)

Legge 27/12/2002 n° 289

#### **Articolo 24.** *Acquisto di beni e servizi.*

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

- a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla

CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti

contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

**5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.**

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

-----  
-----  
-----

# **SIMETO AMBIENTE S.PA.**

## **A.T.O. Catania 3**

*Regolamento dei Contratti*

ALLEGATO 2 (\*\*)

D.Lgs. 17-3-1995 n°157

Cat.	Denominazione	N° di riferimento della CPC
1.	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 833, 886
2.	Servizi di trasporto terrestre [1], inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3.	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4.	Trasporto di posta per via terrestre [1] e aerea	71235, 7321
5.	Servizi di telecomunicazione	752
6.	Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [2]	Ex 81, 812 814
7.	Servizi informatici ed affini	84
8.	Servizi di ricerca e Sviluppo [3]	85
9.	Servizi di Contabilità,	862

	revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	
10.	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11.	Servizi di consulenza gestionale ed affini [4]	865, 866
12.	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13.	Servizi pubblicitari	871
14.	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206
15.	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16.	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

[1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[2] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui le prestazioni di servizi siano interamente retribuite da dette amministrazioni.

[4] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione

-----  
-----  
-----

# **SIMETO AMBIENTE S.PA.**

## **A.T.O. Catania 3**

*Regolamento dei Contratti*

ALLEGATO 3 (\*\*\*)

Legge Regionale 02/8/2002 n° 7

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI  
APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI

Art. 31.

*Contratti di fornitura di beni*

1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
- 4. Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.**

-----  
-----  
-----

# **SIMETO AMBIENTE S.PA.**

## **A.T.O. Catania 3**

*Regolamento dei Contratti*

ALLEGATO 4 (\*\*\*\*)

Legge Regionale 02/8/2002 n° 7

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI  
APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI

### **Art. 33**

*Appalti nei settori esclusi.*

1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla medesima normativa, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

-----  
-----  
-----